



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Roma, 15 maggio 2009*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

Prot. 25/I/0007178

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – benefici previsti dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 in caso di assunzione di dirigente.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità, per una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di godere dei benefici previdenziali allorché, al momento dell'assunzione, venga attribuita al lavoratore la qualifica di dirigente non posseduta precedentemente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro e della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, si rappresenta quanto segue.

In ordine al quesito posto occorre anzitutto ricordare la disciplina di cui all'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 e all'art. 20 della L. n. 266/1997.

L'art. 8 citato disciplina le agevolazioni contributive per l'assunzione di disoccupati o sospesi in CIGS da più di 24 mesi, disponendo che: *“a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi”*.

L'art. 20 della L. n. 266/1997, rubricato *“incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa”*, prevede invece che *“alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un*

*contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa (...). Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti (...)*".

La L. n. 266/1997 ha dunque introdotto uno specifico regime agevolativo per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale e ciò induce a sostenere che, rispetto ad una norma generale – quale l'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – l'art. 20 citato costituisca una tipica norma speciale. Sicché – conformemente al criterio di specialità, in forza del quale *lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali* – in tema di agevolazioni contributive, tale norma reca una disciplina derogatoria, esclusivamente per l'assunzione di dirigenti, rispetto a quella generale ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, applicabile all'assunzione delle altre categorie di lavoratori subordinati.

Ne consegue l'inammissibilità dell'estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale, a favore di assunzioni regolate esclusivamente da una norma speciale.

Del resto, l'art. 20 L. n. 266/1997 ricollega i relativi incentivi a requisiti di accesso derogatori rispetto a quelli generalmente previsti dall'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990. Inoltre, le agevolazioni contributive previste in relazione all'assunzione di dirigenti presentano un limite temporale invalicabile, ossia una "*durata non superiore di 12 mesi*". Invece, per le altre categorie di lavoratori subordinati – conformemente all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – "*i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi*". Risulta, quindi, evidente come l'eventuale estensione di tale norma generale alle assunzioni di dirigenti, regolate da una norma speciale, determinerebbe effetti pratici contraddittori. Né è casuale che mai, sinora, la vigente prassi amministrativa abbia condiviso siffatta interpretazione della norma generale la quale, peraltro, determinerebbe un irragionevole aggravio per la finanza pubblica, triplicando la durata dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione di dirigenti, nonostante il tetto – non superiore a 12 mesi – disposto dalla norma speciale ad hoc.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)